

TI_GERICHTE 38.2009.81 vom 6. Juli 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2009.81_d20090706

FR: TI_GERICHTE 38.2009.81 du 6 juillet 2009

IT: TI_GERICHTE 38.2009.81 del 6 luglio 2009

Regeste

Attesa di quasi 6 mesi tra costituzione in mora e PE per pretese salariali. Violazione dell'obbligo di ridurre il danno, tanto più giustificata visto che il rapporto di lavoro è durato solo 2 mesi e che già durante il rapporto di lavoro il salario non è stato regolarmente versato

Erwägungen

E. 4

Der Beschwerdeführer setzt sich einzig mit dem vorinstanzlichen Argument auseinander, die Vorinstanz habe insofern Bundesrecht verletzt als sie Art. 55 Abs. 2 AVIG falsch angewendet und die Pflichten eines Arbeitnehmenden vor dem Konkursverfahren des ehemaligen Arbeitgebers unverhältnismässig streng ausgelegt habe.

E. 4.1

Das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau hat in letztinstanzlich verbindlicher Weise (vgl. E. 1) festgestellt, dass der Beschwerdeführer bis zum 8. September 2006 gearbeitet hat und der Lohn letztmals für den Monat Juli 2006 ausbezahlt worden sei. In der Folge habe er sich zwar bereits ab 6. September 2006 von der Gewerkschaft RA 1 vertreten lassen, jedoch seien weder von ihm selbst, noch von der Rechtsvertreterin dokumentierte und zielgerichtete Schritte unternommen worden, um die noch offene Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber geltend zu machen. Eine Betreuung sei erst im August 2007, also ein Jahr nach der letzten Lohnzahlung, eingeleitet worden.

E. 4.2

Indem im Entscheid vom 12. August 2009 auf Grund der dargelegten Sachverhaltselemente in rechtlicher Hinsicht gefolgert wurde, der Beschwerdeführer habe gegenüber der Arbeitslosenversicherung seine Schadenminderungspflicht gemäss Art. 55 Abs. 2 AVIG derart verletzt, dass er keinen Anspruch auf Insolvenzenschädigung habe, entspricht die Vorinstanz der höchstrichterlichen Rechtsprechung über diesen Tatbestand. Von einer unverhältnismässigen oder sonstwie unzutreffenden Auslegung kann nicht gesprochen werden. Zudem setzt sich der Beschwerdeführer in seiner Rechtsschrift auch nicht mit der geltenden Rechtsprechung auseinander und legt keine Gründe dar, weshalb daran nicht festzuhalten sei oder inwiefern der kantonale Entscheid der geltenden Praxis widerspreche."

2.5. La Segreteria di Stato per l'economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell'8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore: " Direttiva Campo: IDI Rubrica: Obbligo di diminuire il danno Articolo: 55 cpv. 1 LADI

il danno prima e dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro 1. Secondo l'articolo 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di averlo surrogato nella procedura. Successivamente egli deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto. 2. Secondo la giurisprudenza federale, l'insolvenza del datore di lavoro al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del diritto all'IDI. In merito alla questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per giustificare ancora un diritto all'IDI se viene avviata una procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all'IDI potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che risultano da rapporti di lavoro previsti dall'articolo 128 cifra 3 CO costituisce pertanto l'unico limite temporale del diritto all'indennità per insolvenza. 3. Per contro, il versamento dell'IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall'obbligo generale di diminuire il danno che si concretizza nell'articolo 55 capoverso 1 LADI. 4. Adempiere il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto esecutivo, ecc.). 5. Di conseguenza il diritto all'IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare. 6. In linea di massima l'assicurato è soggetto all'obbligo di diminuire il danno già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non gli versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare l'obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione dello stesso. Occorre che la cassa valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile attendersi che l'assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali per adempiere l'obbligo di diminuire il danno. Dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l'assicurato adempie l'obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più la certezza di incassare i crediti salariali. Dalla giurisprudenza sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell'obbligo di diminuire il danno." (Foglio 17) 2.6. Nella presente fattispecie la Cassa ha negato a RI 2 e RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza in quanto essi avrebbero violato

l'obbligo di ridurre il danno ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.4 e 2.5). Dagli atti dell'incarto emerge che gli assicurati hanno lavorato, rispettivamente, come cuoco e come aiuto cucina presso la ditta _____ nel periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2007. Sin dall'inizio della loro attività il salario non è stato regolarmente versato. Durante il rapporto di lavoro essi hanno sollecitato personalmente il versamento dei salari scoperti, ottenendo il pagamento di un acconto. Dopo la conclusione del rapporto di lavoro, secondo quanto affermato dalla loro rappresentante, i due assicurati hanno personalmente sollecitato il versamento dei salari durante alcuni mesi. La ditta si sarebbe impegnata a versare il salario in rate mensili di fr. 500.--, senza però effettuare alcun pagamento (cfr. Doc. I punto 5). Il 1° febbraio 2008 i ricorrenti hanno così incaricato il RA 1 di tutelare i loro diritti. Quest'ultimo, per il tramite di _____, avrebbe invitato telefonicamente più volte il datore di lavoro a versare il salario, mentre analoghe richieste sarebbe proseguite da parte degli stessi assicurati (cfr. Doc. I, punto 6 e consid. 1.2). Il 31 marzo 2008, _____, ha inviato alla ditta _____, uno scritto del seguente tenore: " I vostri ex dipendenti ci hanno dato il mandato di sollecitare la vostra rispettabile società affinché sia finalmente loro versata ogni spettanza derivante dal rapporto di lavoro. Secondo le informazioni e la documentazione in nostro possesso, ai coniugi _____ deve essere ancora versato lo stipendio del mese di ottobre, le vacanze e la 13.ma pro rata, a cui va dedotto l'acconto da voi versato di Fr. 4'000.--. Ci pregiamo richiamare l'art. 323 CO che in merito ai termini del pagamento del salario così recita: "In quanto un più breve termine od un altro periodo di paga non sia stato convenuto o non sia d'uso nè stabilito diversamente mediante contratto normale o contratto collettivo, il salario è pagato al lavoratore alla fine di ogni mese". Il contratto collettivo di lavoro, che ricordiamo è dichiarato d'obbligatorietà generale, all'art. 14 stabilisce addirittura che "l'ultimo giorno di lavoro devono essere versati al collaboratore tutti gli eventuali crediti salariali (tenendo conto di possibili compensazioni), i conteggi finali e l'attestato di lavoro" . A nome e per conto dei vostri due ex dipendenti vi invitiamo a voler saldare ancor nei prossimi giorni ogni credito salariale da loro vantato e di trasmetterci il conteggio di liquidazione finale. Già fin d'ora vi informiamo che in caso di un vostro mancato riscontro entro 10 giorni dalla presente adiremo senza ulteriori formalità alle vie esecutive e legali." (Doc. D) Sebbene la ditta non abbia reagito nel senso auspicato entro il termine assegnatole, il rappresentante degli assicurati non ha immediatamente fatto spiccare un precetto esecutivo ed avviato un'azione giudiziaria, come la giurisprudenza relativa all'art. 55 cpv. 1 LADI impone (cfr. consid. 2.4 e 2.5), ma ha semplicemente mandato tre mesi dopo (il 2 luglio 2008), una lettera così formulata: " Ci riferiamo alla nostra lettera del 31 marzo 2008 a lei inviata quale amministratore unico della società _____ e all'accordo da lei pattuito con i coniugi _____ attraverso il quale si impegnava a versare la spettanza salariale in rate mensili di Fr. 500.-- cadauna. Considerato che a tutt'oggi non ha dato seguito all'impegno preso, a nome e per conto dei suoi ex dipendenti, la informiamo che se entro due settimane dalla presente non dovessi avere da parte sua alcun riscontro, procederemo all'incasso per vie esecutive." (Doc. E) Il rappresentante degli assicurati, malgrado il tempo trascorso e l'inazione del datore di lavoro, ha dunque assegnato a quest'ultimo un termine per versare il salario ancora più lungo di quello fissato alla fine del mese di marzo. Non avendo il datore di lavoro comunque versato quanto richiesto, ormai tre mesi dopo, il 23 settembre 2008, sono state inoltrate le domande di esecuzione, (cfr. Doc. F), con conseguenti precetti esecutivi del 3 ottobre 2008 (cfr. Doc. G). I precetti esecutivi sono stati emessi 6 mesi dopo lo scritto con il quale il rappresentante degli assicurati aveva assegnato al datore di lavoro un termine di 10 giorni per soddisfare le

pretese salariali. Soltanto il 3 novembre 2008 sono poi state inoltrate in Pretura le istanze per mercedi e salari (cfr. Doc. H). Alla luce di quanto appena esposto il TCA ritiene che, lasciando trascorrere un periodo di quasi sei mesi dopo lo scritto del 3 marzo 2008 (al riguardo cfr. STFA C 49/06 del 27 novembre 2006; STFA C 295/05 del 17 ottobre 2006; STFA C 163/06 del 19 ottobre 2006; DLA 2002 pag. 62), prima di fare spiccare il precetto esecutivo, l'assicurato ha commesso una negligenza grave ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 LADI (cfr. STCA 38.2007.46 del 21 novembre 2007; STCA 38.2008.43 del 6 novembre 2008; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010). La giurisprudenza esige infatti che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; "Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung, Lohnklage") il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005). Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il rapporto di lavoro è stato di durata estremamente breve (2 mesi), che già durante il rapporto di lavoro il salario non è stato regolarmente versato e che, prima dello scritto del 31 marzo 2008, per alcuni mesi gli assicurati e il loro rappresentante avevano sollecitato telefonicamente il versamento del salario, senza che il datore di lavoro rispettasse quanto avrebbe promesso (e cioè il pagamento del salario in rate di fr. 500.--). Alla luce di quanto appena esposto, secondo il TCA, a ragione la Cassa ha negato a RI 2 e a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza. Infine si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006; STCA 38.2009.37-38 dell'11 gennaio 2010) e che non è possibile giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343; DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216; STCA 38.2009.29 del 27 luglio 2009; STCA 35.2009.48 del 18 giugno 2009; SVR 1999 ALV N. 15; STFA I 241/04 del 15 giugno 2005; DTF 125 V 191 consid. 2a; STFA I 299/06 del 4 aprile 2007, consid. 7.5.1).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.